

18- Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

18-Schema 2 per Lezioni 12-13 11 2020

Segue: Equity

- Fra le definizioni di equity è stato considerato il profilo funzionale dell'Equity in rapporto al sistema di Common Law.
- Secondo **MAITLAND (1850-1906)**,
- l' Equity sarebbe un **diritto supplementare** o una glossa al codice di common law
- oppure
- un complesso di norme elaborate da quelle **corti** che, in assenza di quelle previste dagli Judicature Acts sarebbero state chiamate Corti di Equity.
- **Quale ne è l'origine?**
- **Possiamo dividere il suo sviluppo in quattro diversi periodi.**

Segue

A) Un **primo periodo** va dal XIII secolo sino al 1474, in cui si formò il sistema di Equity.

Gli artefici di questa giurisdizione furono i due massimi organi dello Stato

dopo il Sovrano:

- Il Consiglio del Re (il King's Council)
- Il Cancelliere (il Chancellor)

Questo periodo si concluse quando il Cancelliere emise una decisione (decreto) in *Equity*, non in nome e per conto del Re, ma in nome e per autorità propria, sostituendosi al Consiglio del Re (1377). 

Che cosa comportò questa decisione?

Segue

La formazione di una giurisdizione indipendente dal Re e dal suo Consiglio

La creazione della **Corte della Cancelleria** (Court of Chancery), come tribunale autonomo e il solo competente nella nuova giurisdizione a carattere equitativo.

B) Un **secondo periodo** va dal 1475 al 1660, in cui l'Equity amministrata dalla Corte di Cancelleria si afferma come giustizia a carattere etico (CRISCUOLI).

Segue

Un **terzo periodo** va dal 1660 alla riforma giudiziaria introdotta con i **Judicature Acts del 1873-75** e riguarda la trasformazione della natura dell'Equity, che da sistema discrezionale diviene diritto rigidamente definito, anche se esercitato dalla Corte di Cancelleria.

Un **quarto periodo** va dal 1875 ai nostri giorni in cui la giurisdizione di Equity è esercitata dalle Corti introdotte dalla riforma che si occupano **tanto di common law quanto di Equity**.

Segue

Ad esempio,

- a) nei casi in cui il common law non prevedeva il sorgere di diritti;
- b) nei casi in cui il common law prevedeva il sorgere di diritti, ma per i quali il common law non forniva adeguata protezione;
- c) nei casi in cui il common law prevedeva il sorgere di diritti, forniva adeguata protezione, che in pratica non poteva però essere realizzata per la presenza di impedimenti sostanziali e processuali che ne scongiuravano l'azione ordinaria.

Inoltre, non solo il costo dei processi davanti alle corti di *common law* era eccessivo, ma erano frequenti abusi delle persone facoltose per intimidire le giurie.

Segue

Altro deterrente era dato dalla rigida procedura che condizionava le cause davanti alle corti di *common law*.

I FATTORI POSITIVI

Furono sostanzialmente due:

- a) Il Re poteva intervenire in via equitativa per correggere le ingiustizie, tanto nelle corti ordinarie che nelle altre, in **via di grazia e di equità** (questa prerogativa rimase in capo al Re sino al 1641, anno in cui il “**Parlamento lungo**” o “Parlamento di Pym” votò una serie di provvedimenti che misero fine alle pretese assolutistiche della Corona). In particolare, fu vietato al Re e al suo Consiglio privato di ingerirsi negli affari di giustizia.

Segue

- b) Il potere di Equity fu ricostruito nella persona del Cancelliere, che al contempo era organo burocratico, religioso, organo politico-amministrativo, organo giudiziario.

Le massime dell'Equity

Ad esprimere i contenuti dell'Equity, si introdurranno alcune massime:

-Equity acts in personam

Le regole di equity impongono un comportamento a una persona

-Equity does not suffer a wrong to be without remedy

Quando non vi sono rimedi nelle corti di common law possono esseri ricercati nelle corti di equity

-He who seeks equity must do equity

Chi desidera ottenere un rimedio di equity deve comportarsi conformemente ai principi di equity

Segue

- Equity looks to the intent rather than to the form**

L'Equity attribuisce importanza al rapporto giuridico sostanziale, piuttosto che a quello risultante da atti

- Equity looks at that as done which ought to have been done**

Si considera compiuto ciò che per il common law avrebbe dovuto essere compiuto

Carattere costituzionale della Monarchia

Carattere fondamentale del diritto costituzionale inglese è rappresentato dal sorgere e dallo stabilizzarsi del Parlamento, che si contrappone

A qualunque tentativo di assolutismo regio

Sviluppa un'esperienza costituzionale che non ha eguali nel mondo di *civil law*

La *Magna Charta* e la guerra civile, scoppiata nella seconda parte del regno di Enrico III (1216-1272) contribuirono a creare un Parlamento formato da due Camere:

Una composta dai baroni (***House of Lords***), e l'altra formata da rappresentanti delle contee e dei comuni (***House of Commons***), acquisisce , ad esempio, poteri sempre più ampi in materia fiscale).

Segue

Il termine **Parlamento** è utilizzato per la prima volta nel 1248 indicava un'assemblea formata da due schieramenti, **uno ecclesiastico** (i vescovi e gli abati con il grado di barone) e l'altro **laico** (i baroni diretti della Corona).

Questo tipo di assemblea non era rappresentativa di tutte le classi sociali, perché non vi partecipavano i rappresentanti delle comunità locali e dei proprietari minori.

sviluppo strutturale di questa assemblea  il Re, obbligato a trovare nuove entrate, si rivolse non più solo alla grande nobiltà ma anche alle altre classi sociali. Di conseguenza anche i rappresentanti delle altre classi ottennero il diritto a riunirsi in assemblee.

Segue

Nello stesso periodo anche il potere giudiziario - le tre corti di common law - si stacca dalla persona del Re e dal Consiglio del Re:

la *Court of Common Pleas* che si occupava delle liti comuni tra privati

il *King's Bench* che competente per le cause che riguardavano la pace e l'ordine pubblico del regno

l'*Exchequer* competente in materia fiscale

principio della *rule of law*.



DICEY

